

COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO

STATUTO

*ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.*

Indice

- Art.1. - Costituzione e denominazione
- Art.2. - Durata e sede
- Art.3. - Finalità
- Art.4. - Funzioni
- Art.5. - Piano industriale - Comitato di garanzia - Garante per l'informazione
- Art.6. - Quote di partecipazione
- Art.7. - Trasmissione atti fondamentali della Comunità di Ambito agli enti consorziati
- Art.8. - Forme di consultazione e partecipazione
- Art.9. - Tutela dei diritti degli utenti
- Art.10. - Organi
- Art.11. - Composizione dell'assemblea
- Art.12. - Attribuzioni dell'assemblea
- Art.13. - Convocazione dell'assemblea
- Art.14. - Funzionamento dell'assemblea
- Art.15. - Consiglio di amministrazione
- Art.16. - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
- Art.17. - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Art.18. - Presidente della Comunità d'Ambito
- Art.19. - Direttore
- Art.20. - Collegio dei revisori
- Art.21. - Uffici e personale
- Art.22. - Fondo di dotazione
- Art.23. - Contabilità e finanza
- Art.24. - Spese di funzionamento
- Art.25. - Scioglimento della Comunità d'Ambito
- Art.26. - Norma finale di rinvio
- Allegato A: metodo di calcolo delle Quote di partecipazione, art. 6
- Allegato B: metodo di calcolo delle Quote di partecipazione, art. 24

Art.1

Costituzione e denominazione

1. In applicazione della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 tra i comuni di:

Firenze	Marradi
Bagno a Ripoli	Montaione
Barberino di Mugello	Montelupo Fiorentino
Barberino Val d'Elsa	Montespertoli
Borgo San Lorenzo	Palazzuolo sul Senio
Calenzano	Pelago
Campi Bisenzio	Pontassieve
Capraia e Limite	Reggello
Castelfiorentino	Rignano sull'Arno
Cerreto Guidi	Rufina
Certaldo	San Casciano Val di Pesa
Dicomano	San Godenzo
Empoli	San Piero a Sieve
Fiesole	Scandicci
Figline Val d'Arno	Scarperia
Firenzuola	Sesto Fiorentino
Fucecchio	Signa
Gambassi Terme	Tavarnelle Val di Pesa
Greve in Chianti	Vaglia
Impruneta	Vicchio
Incisa in Val D'Arno	Vinci
Lastra a Signa	
Londa	
Pistoia	Montecatini Terme
Abetone	Pescia
Agliana	Pieve a Nievole
Buggiano	Piteglio
Chiesina Uzzanese	Ponte Buggianese
Cutigliano	Quarrata
Lamporecchio	Sambuca Pistoiese
Larciano	San Marcello Pistoiese
Marliana	Serravalle Pistoiese
Massa e Cozzile	Uzzano
Monsummano Terme	
Montale	
Prato	Poggio a Caiano
Cantagallo	Vaiano
Carmignano	Vernio
Montemurlo	

è costituito un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali) denominato "Comunità di Ambito Toscana Centro".

Art.2

Durata e sede

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa con il suo scioglimento secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. La Comunità di Ambito Toscana Centro ha sede legale nel territorio del comune di Firenze.
3. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall'assemblea.

Art. 3 *Finalità*

1. Sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, la Comunità di Ambito ha lo scopo di organizzare, affidare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della pianificazione sovraordinata, nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) "Toscana Centro", quale risulta delimitato dall'articolo 24 della L.R.25/1998.
2. La Comunità di Ambito opera per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.
3. La Comunità di Ambito opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all'interno del proprio territorio.

Art.4 *Funzioni*

1. La Comunità di Ambito Toscana Centro svolge le funzioni e le attività di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. In particolare spetta alla Comunità di Ambito, ai fini del raggiungimento degli standard tecnico-economici del piano regionale dei rifiuti:
 - a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano industriale, di cui all'articolo 27 della L.R.25/1998;
 - b) l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 26 della L.R.61/2007, nonché la stipula e la gestione dei relativi contratti;
 - c) la determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 e del metodo normalizzato ivi previsto, nonché delle modalità della sua applicazione;
 - d) il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riferimento agli obblighi concernenti la gestione e realizzazione degli impianti e delle altre infrastrutture funzionali alla erogazione del servizio;
 - e) la redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale e sulla capacità di autosufficienza di smaltimento dell'ATO;
 - f) l'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 25/1998;
 - g) ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini consortili.
3. La Comunità di Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.
4. La Comunità di Ambito stipula le convenzioni previste dall'articolo 25, comma 4, della L.R.25/1998.
5. La Comunità di Ambito provvede ove occorra agli atti d'intesa necessari ai fini della costituzione del sistema di ATO, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera d) della L.R.25/1998 e dell'articolo 25, comma 5, della medesima legge regionale.

Art.5 *Piano industriale* *Comitato di garanzia* *Garante per l'informazione*

1. La Comunità di Ambito attua la pianificazione sovraordinata attraverso il piano industriale.
2. Il piano industriale, con i contenuti previsti dall'articolo 27, comma 1, della L.R.25/1998, e' redatto sulla base dell'analisi della situazione esistente e quella indicata dal piano interprovinciale.
3. Il piano è adottato, approvato e modificato ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 25/1998.

4. Con l'atto di approvazione del piano industriale, la Comunità di Ambito nomina un Comitato di garanzia, composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, che ha il compito di verificare l'attuazione del piano industriale e l'attività dei gestori.

5. Il Comitato di garanzia dura in carica 4 anni ed è costituito da n. 3 componenti, uno dei quali designato dalle province comprese nel medesimo ATO.

6. Il Comitato riferisce alla Comunità di Ambito e ai Comuni che ne fanno richiesta, sullo stato di realizzazione del piano. Il Comitato elabora, almeno due volte l'anno, la relazione sullo stato di attuazione del piano e l'attività dei gestori e la trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del Comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al Garante dell'Informazione della Comunità di Ambito.

7. Il Garante dell'Informazione, che svolge i compiti indicati dalla L.R.25/1998, è nominato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della L.R. 25/1998.

8. Con apposito atto la Comunità dettaglia le modalità per il funzionamento del Comitato di garanzia e stabilisce le indennità spettanti ai suoi componenti.

Con il medesimo atto si disciplina l'incompatibilità e la decadenza dei componenti qualora si trovino in posizione di conflitto d'interessi per l'esistenza di rapporti con il gestore, anche con riferimento ad un ragionevole periodo di tempo precedente l'affidamento della gestione. Egualmente è esclusa la possibilità di affidamento di prestazioni professionali e di consulenza, connesse all'attuazione del piano industriale, per un ragionevole periodo di tempo successivo alla cessazione dell'incarico.

9. La Comunità di Ambito presenta una relazione annuale al consiglio regionale, alla giunta regionale ed alle province, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della L.R.25/1998 e della L.R.61/2007.

Art.6

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni alla "Comunità di Ambito", sono determinate, secondo il metodo di calcolo allegato al presente Statuto (Allegato A), in base ai fattori indicati dall'articolo 23, comma 7, della L.R. 25/1998, applicati con i seguenti valori:

a: 45% in base alla quantità di rifiuti prodotti;

b: 25% in base alla quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;

c: 30% in base alle quantità autorizzate di rifiuti trattati-recuperati e smaltiti sul territorio comunale negli impianti di piano attivi.

Il valore di cui alla precedente lettera c) si applica per gli impianti di valenza sovracomunale anche per 5 anni successivi alla data di cessazione della attività.

2. Le modifiche al predetto metodo di calcolo ed ai criteri di cui ai precedenti punti a, b, c sono approvate dall'assemblea. Il metodo di calcolo è valido anche per i futuri aggiornamenti delle quote di cui al successivo comma 3.

3. Le quote risultano stabilite in via iniziale come precisate dalla Convenzione istitutiva; queste sono aggiornate di norma ogni tre anni secondo il metodo di calcolo citato al precedente comma 1 e comunque ogni qualvolta intervenga una modifica nel sistema degli impianti.

4. Ciascun comune partecipa alle decisioni assembleari in misura corrispondente alla propria quota.

Art.7

Trasmissione atti fondamentali della Comunità di Ambito agli enti consorziati

1. Il presidente della Comunità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del comma 1 dell'art. 12 del presente Statuto.

Art.8

Forme di consultazione e partecipazione

1. La Comunità di Ambito promuove forme di consultazione e di partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività.
2. La Comunità attiva reti informative degli utenti sulle fasi di programmazione e controllo del servizio e sull'attività degli impianti.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 gli organi della Comunità di Ambito, in particolare effettuano incontri con i comuni consorziati anche partecipando a sedute degli organi degli enti stessi e relazionando sulla propria attività.

Art.9

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi della Comunità di Ambito Toscana Centro assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1994, n.43.

Art.10

Organi

1. Sono organi della Comunità di Ambito Toscana Centro
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente della Comunità di Ambito;
 - d) il Direttore;
 - e) il Collegio dei revisori.

Art.11

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea e' composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco pro tempore o di un suo delegato. La delega è effettuata con atto scritto ed è trasmessa al presidente della Comunità' di Ambito.
2. A ciascun comune e' riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio di cui all'art. 6.

Art.12

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo dell'attività' della Comunità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti:
 - a) Elezione e revoca del presidente della Comunità d'Ambito, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
 - b) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - c) modifica dello Statuto;
 - d) determinazione dell'entità' del fondo di dotazione consortile;
 - e) aggiornamento dei metodi di calcolo e delle relative quote di partecipazione dei singoli comuni consorziati nella Comunità di Ambito di cui agli artt. 6 e 24 del presente Statuto;
 - f) approvazione del piano industriale e degli aggiornamenti del medesimo piano;
 - g) nomina del Comitato di garanzia di cui all'articolo 5 e approvazione del regolamento per il suo funzionamento;
 - h) affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente Statuto;
 - i) determinazione della tariffa e delle modalità della sua applicazione e riscossione ai sensi dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;

- l) approvazione dei regolamenti interni della Comunità d'Ambito, salvo di quelli che la legge o il presente Statuto riserva ad altri organi;
- m) determinazione delle indennità e/o del rimborso spese dei componenti degli organi del consorzio ad eccezione del Direttore, e dei componenti del Comitato di garanzia, ai sensi della normativa vigente;
- n) definizione degli indirizzi per la nomina e per il compenso del Direttore;
- o) approvazione degli indirizzi per l'ordinamento degli uffici;
- p) approvazione delle convenzioni previste dall'articolo 4, comma 4 del presente Statuto;
- q) approvazione degli atti d'intesa previsti dall'articolo 4, comma 5 del presente Statuto;
- r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art.13

Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente della Comunità di Ambito almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. La convocazione è disposta dal Presidente della Comunità di Ambito anche quando lo richiedano componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili oppure almeno tre componenti del Consiglio di amministrazione. Tale convocazione avviene entro venti giorni dalla richiesta.
3. L'assemblea è convocata mediante avviso, affisso presso la sede del Consorzio, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è recapitato ai componenti a mezzo posta, per fax ovvero altri mezzi di comunicazione elettronica, almeno otto giorni prima della seduta. Nell'avviso può essere fissata anche la seconda convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma, fax o posta elettronica recante in sintesi gli argomenti da trattare.
5. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 4.

Art.14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità di Ambito.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei comuni presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di quote di partecipazione, dei presenti medesimi.
5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere c, d, e, f, h, i, p, dell'articolo 12 del presente Statuto, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla Comunità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.
6. Delle sedute è redatto verbale, a cura di un incaricato nominato dal Presidente.

Art.15

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Comunità di Ambito e da numero sei componenti eletti dall'assemblea.
2. Uno dei consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di vicepresidente.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica per il residuo periodo di durata del consiglio.

Art.16

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio provvede all'amministrazione della Comunità di Ambito.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, dell'articolo 12 del presente Statuto;
 - b) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell'assemblea;
 - c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) nomina il Direttore della Comunità d'Ambito e stabilisce il relativo compenso nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea;
 - e) assegna gli obiettivi al Direttore e ne verifica il raggiungimento;
 - f) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
 - g) delibera sulla dotazione organica e sul conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
 - h) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i compiti non attribuiti espressamente ad altri organi della Comunità.

Art.17

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità di Ambito o, in sua assenza, dal vicepresidente con le stesse modalità previste all'articolo 13 commi 3, 4, 5 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16. Può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti. In tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente della Comunità d'Ambito e dal soggetto verbalizzante. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene il Direttore che, se richiesto, esprime pareri consultivi. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art.18

Presidente della Comunità di Ambito

1. Il Presidente della Comunità di Ambito:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'assemblea e ne firma i rispettivi verbali;
 - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del regolamento sull'ordinamento degli uffici;
 - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
 - d) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie;
 - e) cura le relazioni esterne;

- f) nomina o designa i rappresentanti della Comunità d'Ambito presso terzi;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
- h) firma gli atti e i documenti e la corrispondenza di sua competenza;
- i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vicepresidente.

Art. 19

Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale della Comunità di Ambito. Esso compie gli atti demandatigli dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti della Comunità di Ambito.

2. In particolare il Direttore svolge le funzioni di seguito indicate:

- a) partecipa alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi;
- b) organizza le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- c) organizza le operazioni di affidamento del servizio e di realizzazione degli interventi;
- d) organizza, coordina e dirige il personale, anche con qualifica dirigenziale, e nomina i responsabili degli uffici;
- e) predispone il piano degli obiettivi e verifica il raggiungimento degli stessi da parte degli uffici e dei loro responsabili;
- f) cura l'adeguata istruzione di tutti gli atti e argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e all'assemblea e collabora con il Presidente della Comunità di Ambito, il Consiglio di amministrazione, nonché con il Comitato di garanzia;
- g) firma i documenti e gli atti di sua competenza.

Art.20

Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Comunità di Ambito è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla parte II del titolo VII del D.Lgs. 267/2000.

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori esercitano le funzioni previste dalla parte II del titolo VII del D.Lgs.267/2000.

4. Su invito del Presidente della Comunità di Ambito, possono assistere alle sedute dell'assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per la Comunità di Ambito.

5. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, quale la mancata partecipazione ingiustificata a due sedute consecutive del collegio, ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di conto consuntivo approvata dal Consiglio di amministrazione, nel termine di venti giorni dalla trasmissione.

6. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato
- b) dimissioni volontarie.

Art.21

Uffici e personale

1. La Comunità di Ambito dispone di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

2. La Comunità di Ambito può altresì avvalersi di personale trasferito o comandato dai comuni consorziati o da altri Enti Locali corrispondenti ovvero distaccato funzionalmente dagli stessi per lo svolgimento dell'attività presso la Comunità stessa.

Art.22

Fondo di dotazione e patrimonio

1. La Comunità di Ambito è dotata di un fondo di dotazione, sottoscritto e versato da ciascun comune in denaro o in natura, proporzionalmente alla quota di contribuzione di cui all'articolo 24 del presente Statuto.
2. Del patrimonio fanno parte tutte le acquisizioni dirette di beni effettuate con mezzi propri e il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Comunità di Ambito.
3. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dalla Comunità di Ambito - sono iscritti nel libro cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art.23

Contabilità e finanza

1. Per la contabilità e la finanza della Comunità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il bilancio di previsione della Comunità di Ambito è approvato dall'assemblea entro il 30 Novembre di ogni anno.

Art.24

Spese di funzionamento

1. Fino alla gestione della Tariffa di Igiene Ambientale da parte della Comunità di Ambito, tutte le spese di funzionamento della stessa sono sostenute dai Comuni consorziati sulla base dei seguenti criteri:
70% in base alla produzione di rifiuti;
30% in base alla popolazione residente;
secondo il metodo di calcolo allegato al presente Statuto. Il metodo di calcolo è utilizzato anche per i futuri aggiornamenti delle quote da effettuarsi con cadenza triennale. Le modifiche al predetto metodo di calcolo ed ai criteri di cui ai precedenti punti sono approvate dall'assemblea. Le quote risultano stabilite in via iniziale come precisate dalla Convenzione istitutiva.
2. Il riparto delle spese e' comunicato agli enti consorziati entro quindici giorni dalla deliberazione del bilancio preventivo da parte dell'assemblea.
3. A partire dall'anno di gestione della Tariffa di Igiene Ambientale da parte della Comunità di Ambito Toscana Centro, le spese di funzionamento sono ripartite direttamente sulle utenze dei Comuni consorziati e versate dal gestore alla Comunità stessa.

Art.25

Scioglimento della Comunità di Ambito

1. In caso di scioglimento della Comunità, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze ed i relativi compensi.
2. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività, è attribuito ai comuni in ragione della quota di partecipazione determinata ai sensi di cui all'articolo 24.

Art.26

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

Allegato "A"

METODO DI CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLO STATUTO

La L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i fattori fondamentali di cui tenere conto nella attribuzione delle quote di partecipazione decisionale al consorzio.

L'art 6 dello Statuto, in ossequio al dettato della predetta L.R. 25/98, stabilisce i valori da attribuire ai suddetti fattori (importanza percentuale di ciascuno di essi) ed attraverso il presente metodo di calcolo individua le quote di partecipazione alle decisioni del consorzio da attribuire ad ogni singolo consorziato.

IL METODO:

I valori attribuiti dall'art 6 dello Statuto ai fattori indicati dalla legge regionale costituiscono l'importanza assegnata a ciascuno di essi e sono relativi a: produzione di rifiuti (I_p), raccolta differenziata (I_{rd}) ed all'insieme delle operazioni di trattamento, recupero, smaltimento (I_{trs}).

Detti fattori sono stati valorizzati come segue:

$$I_p = 0,45 \text{ (45\%)}$$

$$I_{rd} = 0,25 \text{ (25\%)}$$

$$I_{trs} = 0,3 \text{ (30\%)}$$

Una volta stabilito il valore di importanza di ciascun fattore, la determinazione delle quote di ogni singolo comune avviene semplicemente attraverso un sistema di calcolo del contributo pesato per ogni fattore di riferimento, dato dal singolo comune, rispetto alla somma totale di ATO dei medesimi contributi pesati per i rispettivi parametri.

In definitiva chiamando:

Q_{rdC} = quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato nel Comune del quale si sta determinando la quota

Q_{rdA} = quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato su tutto l'ATO

Q_{trsC} = quantità di rifiuti trattati/recuperati/smaltiti nel territorio del Comune del quale si sta determinando la quota

Q_{trsA} = quantità di rifiuti trattati/recuperati/smaltiti nel territorio di tutto l'ATO

Q_{pC} = quantità di rifiuti prodotti nel territorio del Comune del quale si sta determinando la quota

Q_{pA} = quantità di rifiuti prodotti nel territorio di tutto l'ATO

La formula per il calcolo della quota di partecipazione alle decisioni (QP), di un singolo comune è la seguente:

$$QP = [(Q_{rdC} \cdot I_{rd} + Q_{trsC} \cdot I_{trs} + Q_{pC} \cdot I_p) / (Q_{rdA} \cdot I_{rd} + Q_{trsA} \cdot I_{trs} + Q_{pA} \cdot I_p)] \cdot 100$$

* = simbolo della moltiplicazione

$$QP_i = \frac{(Q_{rdC_i} \cdot I_{rd} + Q_{trsC_i} \cdot I_{trs} + Q_{pC_i} \cdot I_p)}{\sum_i^n (Q_{rdC_i} \cdot I_{rd} + Q_{trsC_i} \cdot I_{trs} + Q_{pC_i} \cdot I_p)}$$

dove n è il numero di comuni dell'ATO TC ed i è l'iesimo comune della serie dei comuni di ato TC

che può anche esprimersi come:

I valori risultanti dalla formula sono già in %.

I DATI DA UTILIZZARE:

In relazione ai dati inerenti la “*quantità di rifiuti prodotti*” e “*quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata*” da utilizzare nel suddetto metodo di calcolo, deve farsi riferimento ai dati certificati da ARRR ultimi disponibili in relazione al momento in cui si utilizza il metodo di calcolo.

In relazione ai dati inerenti le “*quantità di rifiuti trattati-recuperati-smaltiti*” da utilizzare nel suddetto metodo di calcolo, deve farsi riferimento alle quantità di rifiuti autorizzate dalle province per i singoli impianti della pianificazione di ATO per i rifiuti derivanti dal ciclo degli urbani di ATO Toscana Centro, compresi gli accordi Inter-ATO, secondo quanto indicato dall’art. 6 dello Statuto.

Allegato "B"

METODO DI CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 24 DELLO STATUTO

All'art. 24 dello Statuto, vengono stabiliti i valori di importanza da attribuire ai parametri relativi alla produzione di rifiuti ed al numero di abitanti, da utilizzarsi nel metodo di calcolo relativo alle quote di partecipazione alle spese del Consorzio. Tali valori sono stati determinati nel 70% di importanza per la produzione totale di rifiuti urbani e assimilati e nel 30% per il numero di abitanti residenti.

In questo caso la formulazione del calcolo dovrà essere diversa rispetto al metodo della partecipazione decisionale. Infatti nel caso precedente avevamo a che fare solo con delle quantità di rifiuti da confrontare tra loro a mezzo di opportuni parametri, e quindi direttamente paragonabili tra loro.

In questo caso invece abbiamo a che fare con grandezze di natura diversa tra loro, quali il numero di abitanti (N) e la quantità di rifiuti prodotti (P).

Pertanto si dovranno prima calcolare i contributi adimensionali (le percentuali) delle singole grandezze, e poi confrontare queste in maniera pesata secondo la loro importanza. Si dovrà quindi calcolare la produzione di rifiuti di un comune rispetto al totale prodotto nell'ATO, poi la percentuale degli abitanti del medesimo comune rispetto al totale degli abitanti dell'ATO, quindi sommare in maniera pesata secondo l'importanza, le due percentuali.

Da cui ne deriva che, chiamando:

Pc = la quantità di rifiuti prodotti nel comune oggetto di calcolo della quota di partecipazione

Nc = il numero di abitanti del comune oggetto di calcolo della quota di partecipazione

P = la quantità totale di rifiuti prodotti nell'ATO

N = il numero totale degli abitanti nel territorio dell'ATO

Ip = importanza della Produzione

In = importanza del numero di abitanti

QC = la quota di contribuzione del comune consorziato

la formula diviene la seguente:

$$QC = [(Pc/P) \cdot Ip + (Nc/N) \cdot In] \cdot 100$$

* = simbolo della moltiplicazione

I valori risultanti dalla formula sono già in %.